



Circolare n. 14/2012

Lancenido, 16 Luglio 2012



Legale - Fiscale - Societario

DECRETO LEGGE SULLA "SPENDING REVIEW"

Nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio u.s. (S. O. n. 141/L) u.s. è stato pubblicato il decreto legge 6 luglio 2012, N. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) che raccoglie le misure varate dal governo in tema di spending review.

Con gli interventi disposti, il risparmio previsto per lo Stato sarà di 4,5 miliardi di euro per il 2012, di 10,5 miliardi per il 2013 e di 11 miliardi per il 2014.

Il provvedimento è composto da 25 articoli. Di seguito si offrono le prime comunicazioni, riservandoci gli approfondimenti in successivi interventi. In particolare si ritiene opportuno mettere sin da subito in evidenza talune misure di interesse per le cooperative.

RINVIO DEL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ DEGLI IMMOBILI (ART. 3, COMMA 19)

L'art. 3, comma 19 del decreto **proroga al 30 settembre 2012**, il termine per la presentazione della domanda di riconoscimento della ruralità degli immobili di cui all'art. 7, commi 2bis – 2quater, D. L. 70/2011, conv. con mod. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (da ultimo prorogato al 30 giugno 2012 dall'art. 29, c. 8, decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216).

Si tratta, come più volte segnalato, della **procedura per ottenere il riconoscimento retroattivo della ruralità dei fabbricati** attraverso la presentazione, presso gli uffici dell'Agenzia del territorio, di apposite domande di variazione della categoria catastale.

RIDUZIONE DEGLI ONERI NELLE PROCEDURE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE (ART. 12, COMMI 75-77).

La norma prevede che in tutti i casi di nomina ministeriale di un commissario nelle procedure di gestione e di liquidazione delle società cooperative, tale organo debba avere natura monocratica, venendo meno la possibilità di nominare più commissari.

La norma in commento fa riferimento:

-al commissario ad acta nominato per il compimento di specifici atti, ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies c.c., in caso di irregolare funzionamento della società;

-al commissario liquidatore nominato in caso di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septedecies c.c., per mancata persecuzione dello scopo mutualistico o per l'impossibilità di perseguire gli scopi per cui le società cooperative sono state costituite, ovvero in caso di mancato deposito del bilancio per due anni consecutivi;

-al commissario liquidatore nominato in caso di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies e dell'articolo 198 del R.D. n. 267/42, in caso di insolvenza della società.

Il commissario esercita personalmente le funzioni connesse al proprio ufficio; in caso di delega a terzi di uno o più operazioni, il compenso del delegato è decurtato dal compenso del commissario delegante.

Si chiarisce, infine, che la competenza alla emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con conseguente nomina del commissario liquidatore, ex articolo 2545-terdecies c.c., spetta al Ministro dello sviluppo economico, (l'articolo 2545-terdecies c.c. fa generico riferimento "all'autorità governativa").

SOPPRESSIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA LUZZATTI (ART. 12, COMMI 49-58).

La disposizione prevede la soppressione dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA LUZZATTI con conseguente decadenza degli organi, fatti salvi gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione.

L'ente nasce nel 1925, con altra denominazione (Istituto italiano di studi cooperativi) e nel 2009 viene trasformato in Associazione con unico socio il Ministero dello sviluppo economico.

Le funzioni fino a d ora svolte dall'ente sono le seguenti:

- promozione e diffusione dei principi cooperativi;
- formazione dei revisori delle cooperative;
- supporto alla gestione degli Albi delle società cooperative;
- analisi delle revisioni cooperative.

L'INCREMENTO DELLE ALIQUOTE IVA (ART. 21).

Molto significativo è quanto si prevede all'art. 21 in tema di determinazione delle aliquote IVA.

La disposizione interviene sull'art. 40, D.L. 98/2011, così come modificato dall'art. 18, D.L. 201/2011 posticipando l'incremento di due punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento che, anziché dal 1° ottobre 2012, entrerà in vigore dal 1° luglio 2013 e vigerà sino al 31 dicembre 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, invece, le aliquote sono nuovamente ridotte di un punto percentuale, stabilizzandosi così all'11 ed al 22 per cento.

Si tenga presente che, secondo il complesso meccanismo stabilito dall'art. 40, i suddetti incrementi delle aliquote rappresentano una clausola di salvaguardia e, pertanto, non troveranno applicazione qualora, entro il 30 giugno 2013, entrino in vigore provvedimenti legislativi di riforma fiscale e assistenziale (in particolare, le misure di riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali), tali da determinare un effetti positivi per 6,56 miliardi di euro sin dal 2013.

RIDUZIONE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E TRASPARENZA DELLE PROCEDURE (Art. 1)

Il primo insieme di interventi riguarda l'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni, riducendo la spesa per l'acquisto di beni e servizi e incentivando la trasparenza delle procedure.

In particolare, le misure sono dirette a sviluppare ulteriormente l'attuale quadro normativo di riferimento attraverso specifiche previsioni finalizzate alla massimizzazione degli effetti derivanti dagli acquisti centralizzati sia a livello nazionale che a livello regionale.

Nello specifico, sinteticamente:

- viene stabilita la nullità dei contratti che non siano stati stipulati attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip. Sono naturalmente fatti salvi i contratti stipulati tramite diverse centrali di committenza, se questi prevedono condizioni più favorevoli per le Amministrazioni pubbliche;
- si prevede che i criteri di partecipazione alle gare debbano essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale;
- si prevede che il Commissario straordinario istituisca, tramite Consip, un albo delle varie centrali di committenza e che riceva notizia in tempo reale dell'avvenuta stipula dei contratti stipulati dalle stesse centrali di committenza. A pubblicare i dati relativi a detti contratti e convenzioni provvederà Consip;
- con riferimento a determinate categorie di beni e di servizi viene stabilito l'obbligo assoluto per le pubbliche amministrazioni di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali; per il momento si tratta delle seguenti categorie, con facoltà per il futuro di aumentare il numero: energia elettrica, gas, carburanti - rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento e telefonia - fissa e mobile -.

I contratti stipulati in violazione di tale regola sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

- le amministrazioni pubbliche possono effettuare acquisti autonomi esclusivamente per la durata e la misura strettamente necessarie, in attesa della stipula della convenzione messa a disposizione dalla Consip e dalle centrali di committenza regionali;
- nei contratti in essere, validamente stipulati, viene inserita ex lege una clausola che attribuisce alle amministrazioni il diritto di recesso, qualora le imprese non adeguino il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni Consip successive alla stipula dei contratti stessi. Il mancato esercizio del diritto di recesso è comunicato dalla Amministrazione alla Corte dei Conti al fine del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio;
- viene introdotto un meccanismo di riduzione delle condizioni economiche in favore delle amministrazioni che fanno ricorso alle convenzioni-quadro Consip e delle centrali di committenza regionali;
- in alternativa all'obbligo di costituire una centrale di committenza, i piccoli comuni potranno, utilizzare gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altra centrale di committenza;
- già dal 2012 le Amministrazioni statali centrali assicurano una riduzione di spesa per l'acquisto di beni e servizi per importi, che sono accantonati e resi indisponibili degli stati di previsione dei singoli Ministeri, indicati in un apposito allegato. Resta salva la facoltà per i titolari dei singoli Dicasteri di indicare entro il 10 settembre una differente ripartizione della riduzione degli importi nell'ambito del proprio stato di previsione.

Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per le disposizioni in tema di bandi di gara, è prevista una specifica regolamentazione.

SOCIETÀ PUBBLICHE E IN HOUSE (Art. 4)

Le misure principali sono le seguenti:

- è disposto lo scioglimento, o in alternativa, la alienazione con procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni detenute, delle società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, quando il fatturato di tali società sia costituito per oltre il 90% della prestazione di servizi alla P.A.. Nel caso di alienazione delle partecipazioni, il

servizio è assegnato per cinque anni alla società privatizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012. Nel caso in cui l'Amministrazione non proceda allo scioglimento o alla alienazione, le società suddette non possono ricevere ulteriori affidamenti diretti di servizi né rinnovi degli affidamenti in corso. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le società che svolgono particolari attività (servizi ai cittadini, centrali di committenza), e le società che saranno individuate con DPCM sulla base di peculiari esigenze di interesse pubblico generale, come l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo. Sono escluse dall'applicazione della norma, infine, anche le società Consip e Sogei;

-vengono previste disposizioni sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica. I CDA di queste società dovranno essere composti da non più di tre membri. Di questi, due devono essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, in caso di società a partecipazione diretta; oppure due dipendenti della società controllante, per le società a partecipazione indiretta. Il terzo componente ha funzioni di presidente e amministratore delegato. Viene, comunque, consentita la nomina di un amministratore unico;

-è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in società controllate, direttamente o indirettamente che abbiano conseguito per l'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%.

Le società a partecipazione totalitaria verranno sciolte entro il 31 dicembre 2013, ovvero, in caso di mancato scioglimento, non potranno ricevere affidamenti diretti di servizi;

-a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, da enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. In tal caso gli enti privati non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;

-dalla data di entrata in vigore del decreto (e fino al 31 dicembre 2015) i limiti per le assunzioni previsti per le società controllanti si applicano anche alle società controllate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. La disposizione prevede specifiche misure limitative nei confronti delle predette società, con riferimento alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai contratti di lavoro a tempo determinato e co.co.co, nonché ai trattamenti retributivi dei dipendenti;

-sempre dalla data di entrata in vigore del decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le amministrazioni statali;

-al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato di beni e servizi mediante le procedure concorrenziali previste dal codice appalti;

-dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto, pur in presenza delle condizioni che lo permetterebbero, può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione in house, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200mila euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti attualmente in corso fino alla scadenza naturale del rapporto e comunque fino al 31 dicembre 2013.

Ulteriori comunicazioni saranno fornite al termine dell'iter parlamentare di conversione del decreto legge in oggetto.

BREVI

TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO

La Banca Centrale Europea, con provvedimento del 05/07/2012, ha diminuito il tasso ufficiale di riferimento (tasso minimo di rifinanziamento per le operazioni a tasso variabile) di 25 punti base, allo 0,75%, a decorrere dalle operazioni con regolamento il 11/07/2012.

MOD 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO – SCADENZA 31 LUGLIO 2012

Come noto, il mod. 770 (sia SEMPLIFICATO che ORDINARIO) va inviato esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) e il relativo termine di presentazione **è fissato al 31.7 di ogni anno.**

Il sostituto d'imposta che provvede direttamente all'invio telematico deve utilizzare:

- il servizio Internet se la dichiarazione è relativa ad un numero di soggetti non superiore a 20 e lo stesso non è ancora abilitato ad Entratel;
- il servizio Entratel se la dichiarazione si riferisce ad un numero di soggetti superiore a 20, fermo restando che gli intermediari abilitati ad Entratel devono sempre utilizzare tale canale, indipendentemente dal numero di comunicazioni da inviare.

Nei casi di **invio telematico da parte di un intermediario abilitato** è obbligatorio utilizzare Entratel a prescindere dal numero di comunicazioni da inviare, sia con riferimento alle dichiarazioni predisposte dal sostituto (che l'intermediario si limita ad inviare) sia con riferimento alle dichiarazioni predisposte ed inviate dall'intermediario abilitato.